



CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 52/13

ORDINANZA PER VIETARE LA SOSTA ED IL TRANSITO VEICOLARE LUNGO LE STRADE INTERESSATE DA LAVORI D'ASFALTATURA

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Preso atto che l'Ufficio Tecnico Comunale ha comunicato di dover intervenire per il rifacimento del manto stradale in alcune vie cittadine come di seguito elencato:

- Via Montenero
- Piazza Savoia (tratto prospiciente gli scavi -lato nord-)
- Via Rocchetta

Ritenuto che al fine di consentire l'intervento e nel contempo salvaguardare l'incolumità pubblica si rende necessario vietare la sosta ed il transito veicolare, oppure istituire il senso unico alternato, lungo dette strade nei tempi e nei tratti che di volta in volta saranno interessati dai lavori.

Ricordato che i lavori saranno eseguiti dalla ditta Edilstrade S.r.l..

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dal giorno 30 settembre 2013 sino al termine dei lavori, sia vietata la sosta ed il transito veicolare lungo le strade di cui in premessa nei tempi e nei tratti che di volta in volta saranno interessati dai lavori, così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi autorizzati, di Polizia, di Soccorso e di emergenza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura della ditta esecutrice dei lavori;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

SUSA, 27.09.2013

Il Comandante Polizia Municipale

E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353

Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it

web: www.cittadisusa.it